



# COMUNE DI MONTEFREDANE

PROVINCIA DI AVELLINO  
Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

PEC: [protocollo.montefredane@pec.net](mailto:protocollo.montefredane@pec.net)

## REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CARICHI ARRETRATI DI TRIBUTI COMUNALI.

### INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 Ammissione al beneficio della rateizzazione. Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità
- Art. 4 Domanda di concessione
- Art. 5 Criteri di rateizzazione di pagamento
- Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate
- Art. 8 Procedimento
- Art. 9 Provvedimento di concessione o diniego
- Art.10 Controlli
- Art.11 Interessi
- Art.12 Disposizioni finali e di rinvio ed entrata in vigore

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m. e i., per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:

- Ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del presente regolamento, se non diversamente disciplinati;
- In caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- All'istituto dell'accertamento con adesione.

2. La rateizzazione non può essere accordata:

- Quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;
- Quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo.
- Quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art.5 -comma 6- del presente Regolamento.

3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo e dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

**Art. 3**  
**Ammissione al beneficio della rateizzazione.**  
**Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità**

1. Il provvedimento di rateizzazione, avendo natura eccezionale, può essere concesso su richiesta del contribuente.

2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.

3. Si considerano cause soggettive: - lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, eventualmente con dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario; - ogni altra condizione ritenuta rilevante ai fini di cui al secondo comma e che giustifichi l'ammissione al beneficio.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

**Art. 4**  
**Domanda di concessione**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

2. La domanda dovrà contenere: a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione; b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.); c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

3. Alla stessa dovrà essere allegata in copia, la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, relativa all'ultimo anno d'imposta.

4. Le aziende/ditte individuali dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

#### Art. 5

#### Criteri di rateizzazione di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

- Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi.

3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 c.s.m. e i. (*esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili etc.*);

5. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, per le persone fisiche e ditte individuali è nei seguenti limiti:

a)	da € 200,00 ad € 500,00	Max 6 rate mensili
b)	da € 501,00 ad € 1.000,00	Max 8 rate mensili
c)	da € 1.001,00 ad € 2.000,00	Max 12 rate mensili
d)	da € 2001,00 ad € 3.000,00	Max 18 rate mensili
e)	Oltre € 3000,00	Max 24 rate mensili

6. Per le rateizzazioni di importi superiori a € 5.000,00 o superiori alle 24 rate mensili gli uffici comunali devono subordinare l'ammissione al beneficio della rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

7. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (*es. più avvisi di accertamento*); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 5 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

8. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 5 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

9. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

10. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

#### Art. 6

##### Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un valido documento di identità.

#### Art. 7

##### Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto, la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.
6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
7. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (*rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione*) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.
8. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
9. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese

accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

#### **Art. 8 Procedimento**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o dispone accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false previsti dal D.P.R. 445/2000 e s.m. e i. è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi di legge.

#### **Art.9 Provvedimento di concessione o diniego**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante pec, ove comunicata, o notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

#### **Art.10 Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e può essere oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m. e i. il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

#### **Art. 11 Interessi**

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

#### **Art. 12 Disposizioni finali e di rinvio ed entrata in vigore**

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica, pertanto, a tutte le istanze di rateazione pervenute da quella data.

